

Frizzi e Giampietro Avvocati Associati
Associazione tra Avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine di Trento
38122 Trento - via Petrarca n. 8
telefono 0461.1862134 fax 0461.1632085 - sg@frizziegiampietro.it

CONTROVERSIA DI LAVORO ESENTE
GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI BELLUNO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

per **LUCA PARISI**, c.f. PRSLCU86L30F061J, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Giampietro, c.f. GMPSFN68T06L378O, presso il cui studio in Trento, via Petrarca n. 8, elegge domicilio il tutto come da mandato su foglio separato la cui copia per immagine è depositata telematicamente ([all. 1 - procura alle liti \(firmato\)](#)) in uno con il presente atto (**domicilio telematico P.E.C. avvstefanogiampietro@recapitopec.it o al fax 0461.1632085**)

C O N T R O

1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO, c.f. 80004910255, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Belluno, Via Mezzaterra 68, ex lege domiciliato, e rappresentato, dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Venezia, in Venezia Piazza San Marco 63

2. ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE T. CATULLO, c.f. 80005250255, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Belluno, via Garibaldi 10, ex lege domiciliato, e rappresentato, dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Venezia, in Venezia Piazza San Marco 63

3. ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO PIERFORTUNATO CALVI, c.f. 80004230258, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Belluno, via Marchesi 23, ex lege domiciliato, e rappresentato, dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Venezia, in Venezia Piazza San Marco 63

Oggetto: impugnazione della revoca contratto di lavoro a tempo determinato dal 2.9.2022 al 30.6.2023, impugnazione della preliminare esclusione del ricorrente dalla graduatoria permanente provinciale del personale ATA profilo amministrativo per illegittimità degli atti amministrativi posti alla sua base e richiesta di loro disapplicazione e impugnazione del successivo Decreto di rettifica in peius del punteggio nella graduatoria ATA di 3^a fascia

In azzurro nel testo del presente atto vi sono link ipertestuali agli allegati ai fini di più facile individuazione e lettura degli stessi.

IN FATTO



1. Il ricorrente, essendo inserito nelle graduatorie di terza fascia del profilo professionale ATA – Assistente Amministrativo del personale statale della scuola presso l'istituto Calvi di Belluno ([all. 30 - Contratto ITC Calvi Belluno 2021](#)), presentava domanda per partecipare al concorso per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell'area A e B, per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia, ai sensi dell'art. 554 del D.lgs. n. 297/1994.
2. Detto concorso è stato bandito con decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 1683 del 22.4.2022 ([all. 3 - BANDO CONCORSO ASS. AMMINIS. 1683 DEL 22 04 2022](#)) sulla base di nota del Ministero dell'Istruzione dd. 5.4.2022 n. 13671 ([all. 2 - MIUR indizione concorso](#)).
3. Detti concorsi per titoli sono indetti con appositi bandi e sono finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a.s. 2022-23 per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia e quindi in graduatorie finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato.
4. Nelle premesse del bando 1863 (dell'Ufficio Scolastico) era espressamente previsto che *“VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. 24275 dell'11.8.2020 con la quale, sulla base dei pareri emessi dal Consiglio di Stato n. 1184 del 12.6.2020 e n. 3233 del 26.5.2010, si invitano gli Uffici Scolastici regionali a valutare i servizi prestati nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”* (su tale premessa e sull'importanza della stessa si tornerà più avanti).
5. Il ricorrente, ritenendo di avere i requisiti previsti dal bando (requisiti su cui torneremo più avanti) per concorrere presentava domanda di partecipazione alla selezione per Assistente amministrativo.
6. In data 3.8.2022 veniva pubblicata la graduatoria della selezione ([all. 4 - GRAD.-PERMANENTI-ATA-GRADUATORIA-PROVINCIALE-DEFINITIVA-PRIVACY](#)) e il ricorrente si collocava al 33° posto della stessa con il punteggio di 27,20 di cui 18,00 per precedenti servizi (e sul punto si tornerà più avanti).
7. In ragione di tale collocazione e posizione in graduatoria il ricorrente veniva raggiunto da provvedimento del Dirigente dell'ufficio scolastico di Belluno di



individuazione dello stesso quale destinatario di proposta di contratto di lavoro che si concretizzava in contratto di lavoro prot. 8940/2022 del 2.9.2022 con l'Istituto Superiore T. Catullo di Belluno, contratto a termine fino al 30.6.2023 ([all. 5 - contratto di lavoro 2.9.2022](#)).

8. Il ricorrente, quindi, iniziava la propria prestazione lavorativa presso tale istituto nel ruolo di Assistente Amministrativo.

9. Sennonché, con provvedimento prot. 3362 del 26.9.2022, ([all. 6 - provvedimento 3662 2022 esclusione da graduatoria](#)) il dirigente dell'ufficio scolastico di Belluno disponeva l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria permanente di cui sopra per *“mancanza del requisito di accesso di cui all'art. 1 comma 2 lettera a del bando di concorso ... la scuola di servizio del signor Parisi Luca provvederà a quanto di sua competenza, relativamente alla sua consequenziale riammissione nelle graduatorie di III^ fascia di istituto”*.

10. In ragione di tale provvedimento, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Catullo, con nota prot. 9980/2022 del 26.9.2022 ([all. 7 - provvedimento 9980 2022 revoca contratto](#)), ha decretato *“la revoca del contratto di lavoro a tempo determinato dal 02/09/2022 al 30/06/2022, prot. 9980 del 26/09/2022 stipulato con il sig. Luca Parisi”* ⁽¹⁾

11. Detto provvedimento del Dirigente Scolastico, poi, veniva inoltrato all'ITC Pier Fortunato Calvi affinché il Dirigente Scolastico di tale istituto provvedesse a riammettere il ricorrente nella III^ fascia di istituto (da cui era stato cancellato in forza del suo passaggio alla I^ fascia derivante dal bando di cui sopra) e tale Dirigente Scolastico dell'ITC Calvi provvedeva ad escludere il ricorrente anche dalla graduatoria di III^ fascia di Assistente Amministrativo per mancanza del titolo e il punteggio del ricorrente veniva ricalcolato per le altre graduatorie ([all. 8 - decreto rettifica punteggio Parisi luca](#)).

12. Tutti i provvedimenti sopra indicati sono illegittimi e andranno disapplicati anche al fine di ricostituire il rapporto di lavoro con l'Istituto Catullo la cui revoca è totalmente illegittima.

¹ Si noti l'errore clamoroso di aver revocato con tale provvedimento 9980 del 26.9.2022 sé stesso provvedimento 9980 del 26.9.2022 (anziché il contratto prot. 8940 del 2.9.2022).



MOTIVI DI ESCLUSIONE DEL RICORRENTE

13. Il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria esclusivamente per “*manca*za del requisito di accesso di cui all’art. 1 comma 2 lettera a del bando di concorso..”

(cfr. [all. 6 - provvedimento 3662 2022 esclusione da graduatoria](#)).

14. All’art. 1 del bando ([all. 3 - BANDO CONCORSO ASS. AMMINIS. 1683 DEL 22 04 2022](#)) erano previsti specificamente i requisiti per l’ammissione al bando, nella specie (in grassetto quelli posseduti dal ricorrente e in rosso quello che si assume non essere del ricorrente):

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui si concorre. Conserva altresì la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” il personale che, avendo chiesto di iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia, ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti provinciali dove risultava già inserito. Si precisa che tale personale potrà presentare domanda di inclusione nelle corrispondenti graduatorie per soli titoli della nuova provincia solo successivamente alla pubblicazione definitiva delle graduatorie di istituto di terza fascia.

2. Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

*a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) **prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO** per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. E’ altresì valido il servizio prestato in qualità di Direttore dei servizi generali ed amministrativi nell’a.s. 2019/20 sulla base dell’Intesa MIUR-OO.SS. del 12 settembre 2019 nonché il servizio svolto nell’a.s. 2020/21 sulla base dell’Intesa MI-OO.SS. del 18.9.2020.*



b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per Legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000

d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia.

e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/2003. A decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profilo professionale di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato in altre amministrazioni".

3. Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere uno dei seguenti titoli di studio richiesti per l'accesso al profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO cui concorrono previsti nella sequenza contrattuale sottoscritta il 25.7.2008 - art. 4 – tabella B:

a. Diploma di maturità ⁽²⁾

15. In buona sostanza per le Amministrazioni resistenti il ricorrente non possedeva **una anzianità di almeno due anni di servizio prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di assistente amministrativo** per il quale il concorso viene indetto e quindi l'esclusione è quindi basata esplicitamente sull'art. 1 punto 2 lettera C del predetto bando.

TRATTASI DI ESCLUSIONE INFONDATA PER QUANTO SEGUE

16. Il ricorrente ha prestato servizio per più di 24 mesi in regime di supplenza temporanea quale Coadiutore Amministrativo Scolastico (come emerge da [all. 10](#)

²⁾ Si noti fin d'ora la genericità dell'indicazione ... Nessun diploma specifico era necessario ... Il ricorrente è in possesso di diploma di scuola superiore fin dal 2005 ([all. 9 - diploma parisi](#))

- [stato servizio presso PAT](#)) nelle Scuole Statali gestite dalla Provincia Autonoma di Trento.

17. Il bando oggi in discussione prende spunto e si basa su alcuni provvedimenti amministrativi citati nelle premesse del bando ed in particolare:

- l'Ordinanza Ministeriale 23.2.2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 2.4.2009 - Reg. 1, foglio 234, concernente i concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del citato D.Lvo 297/1994 per l'a.s. 2008/09 ([all. 11 - ordinanza ministeriale n. 21 del 2009](#)),

- la nota Miur n. 0008151 del 13.3.20015 relativa ai concorsi 2014/2015 ([all. 12 - nota MIUR prot. n. 8151 del 13 marzo 2015](#));

- la nota MIUR prot. n. n. 8991 del 6.3.2019 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli nell'anno scolastico 2018/19 – graduatorie a.s. 2019/20 ([all. 13 - provvedimento miur 8991 6.3.2019 indizione concorsi per titoli](#));

18. Un tanto è chiaro in quanto il bando espressamente richiama l'art. 2, comma 2 della citata O.M. n. 21/2009 ([all. 11 - ordinanza ministeriale n. 21 del 2009](#)) che esclude da qualsiasi valutazione "*il servizio prestato nelle Istituzioni scolastiche della Regione Valle D'Aosta e nelle Provincie autonome di Trento e Bolzano*" di talché appare evidente che – avendo il ricorrente prestato servizio per più di 24 mesi alle sole dipendenze della Provincia Autonoma di Trento – la resistente non ha considerato come valido questo periodo ai fini di ammissione alla procedura.

19. **Tali disposizioni amministrative (su cui è basata per relationem l'esclusione del ricorrente) sono state dichiarate da tempo illegittime in quanto non supportate da alcuna norma di legge e per violazione dell'art. 3 Cost. per eccesso di potere, per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia;** la materia, infatti, è già stata oggetto di innumerevoli interventi giurisprudenziali (che verranno indicati più avanti) che, evidentemente, non sono stati recepiti dalle amministrazioni resistenti.

20. Trattasi di disposizioni già dichiarate irrazionali atteso che il servizio effettivo reso nelle scuole della Provincia Autonoma di Trento è servizio del tutto pari al servizio reso nelle analoghe scuole del restante territorio nazionale e ciò in quanto quelle gestite dalla Provincia Autonoma di Trento sono scuole statati a tutti



gli effetti per la cui gestione vi è **MERA DELEGA di esercizio dallo Stato alla Provincia di Trento in base al norme costituzionali e di legge quali il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405** (Attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) in cui si legge testualmente:

Art. 1

1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Trento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 4

1. Le scuole di istruzione elementare e secondaria della Provincia di Trento hanno carattere statale.

2. I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.

Art. 10

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 la Provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dalla parte I, titolo I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. In relazione alle competenze ad essa attribuite dallo statuto, si intendono riferite alla provincia le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 aventi riguardo alle regioni.

3. In caso di modificazione con legge provinciale della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la provincia deve rispettare i principi in essa stabiliti. Resta ferma la competenza primaria della provincia in materia di scuola materna.

21. Inoltre lo Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige (DPR 31 agosto 1972, n. 670) all'articolo 16 testualmente recita

Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione.

In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della



Repubblica.

22. Quindi il ricorrente svolgeva attività lavorativa presso scuole a tutti gli effetti statali seppur gestite – per delega dello Stato – dalla Provincia Autonoma di Trento.

23. Unica differenza tra la scuola nazionale e quella della Provincia Autonoma di Trento è il mero sistema di reclutamento (due diverse graduatorie), ma ciò non può incidere negativamente sulla validità del servizio prestato presso le scuole gestite dalla Provincia Autonoma di Trento servizio che, in ogni caso, è assolutamente identico in ogni scuola a parità di mansioni (che nel CCNL Scuola Nazionale viene indicata come quella di Assistente Amministrativo mentre nel CCNL Scuola Trentino viene indicata come quella di Coadiutore Amministrativo Scolastico ... sul punto si tornerà più avanti).

*** **

24. L'interpretazione contra il ricorrente siccome data dalla resistente prende sicuramente spunto dalla direttiva interpretativa (dell'O.M. 21/2009) n. AOODGPER 19469 del Direttore Generale del Miur emessa il 23.12.2009 (per tutt'altra tipologia di concorso) ma che è stata evidentemente fatta propria dalla resistente anche per la presente procedura concorsuale.

25. Tale nota ([all. 14 - direttiva n. AOODGPER 19469 Direttore Generale Miur 23.12.2009](#)) così espressamente recita:

Oggetto: Concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell'area A e B, ai sensi dell'art. 554 del D.Lvo 297/94.

Dagli Uffici periferici sono pervenuti, anche per le vie brevi, alcuni quesiti circa quanto disposto dell'O.M. 23.02.2009, n. 21, in particolare all'art. 2, comma 2, lett. c.

Ci si riferisce, pertanto, esclusivamente alla valutazione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche delle province autonome di Trento e Bolzano.

A riguardo quest'Ufficio ritiene che la formulazione dell'art. 2, comma 2, lett. c) della citata OM/21 non sembra presentare particolare difficoltà interpretativa per il fatto che il CCNL del comparto scuola non si applica al personale ATA delle istituzioni scolastiche delle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto le Autorità Scolastiche delle suddette province adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

Da ciò ne consegue che i servizi prestati nelle istituzioni scolastiche delle province autonome di Trento e Bolzano sono assimilati a servizi prestati in altre



amministrazioni poiché prestati in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola.

Ovviamente i servizi prestati, nei profili professionali di aree del personale ATA nelle istituzioni scolastiche appartenenti alla provincia autonoma di Trento ed alla provincia autonoma di Bolzano, anteriormente al passaggio della competenza della gestione del predetto personale dallo Stato alle Province autonome medesime sono validi a tutti gli effetti, e quindi valutabili, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94. nelle procedure concorsuali riservate al personale ATA.

*** **

26. Il ricorrente ha prestato più periodi di servizio a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche provinciali di Trento e i titoli di accesso alle figure professionali nonché la declaratoria delle stesse sono definite dal vigente *Contratto collettivo provinciale Trentino di lavoro del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della provincia autonoma di Trento*, sottoscritto il 17 ottobre 2003 e ss. modificazioni ([all. 15 - contratto collettivo ATA scuola provincia autonoma di trento](#)).

27. Il sistema di reclutamento e inquadramento del personale in questione è disciplinato (in considerazione dell'ordinamento speciale di rango costituzionale attribuito alla Provincia di Trento e quindi dell'esclusività della competenza in materia) anche da disposizioni normative di quella Provincia, mentre quello del personale del restante territorio nazionale è soggetto precipuamente a disposizioni poste con normative statali, primarie e secondarie.

28. Le mansioni svolte negli istituti trentini sono identiche ed omogenee a quelle prestate nel territorio italiano e per di più con rapporto d'impiego con lo Stato (di cui la Provincia Autonoma di Trento è diramazione) e nessuna disposizione di legge prevede né esplicitamente né implicitamente che detto personale sia inquadrato in ruoli "speciali", né sussiste alcuna norma di legge che legittima la sua esclusione dalla partecipazione a selezioni pubbliche indette per altre province o altri enti nazionali.

29. Ne deriva che l'esclusione della valutabilità del servizio, ai fini dell'ammissione alla selezione, nelle istituzioni scolastiche trentine con rapporto d'impiego



con lo Stato, siccome disposta con l'ordinanza citata, assume le caratteristiche di clausola di per sé speciale e derogatoria, che, per tale natura, abbisognava almeno di un appiglio giuridico e legislativo ed di un minimo di motivazione tale da poter individuare l'iter logico-giuridico seguito per prevedere detta esclusione, e consentirne quindi il sindacato di legittimità.

30. Ciò non si evince dalla citata O.M. 21/2009, palesandosi essa previsione immotivata e irrazionale e quindi in concreto discriminatoria e non supportata da norme di legge e quindi appare evidente sia il fumus e il grave ed irreparabile danno derivante dall'applicazione in danno del ricorrente dei detti atti, provvedimenti e norme visto che esso è stato escluso (ex post) dalla procedura e dall'impiego di cui sopra e quindi non può al momento ambire all'inserimento nelle graduatorie concorsuali anche pro futuro.

*** **

31. L'illegittimità del comportamento del convenuto Ministero è enorme atteso che esso adotta ancora siffatti provvedimenti di esclusione richiamando o applicando l'O.M. 21 del 2009 malgrado sussista espressa nota del Ministero dell'Istruzione ([all. 16 - circolare 24681 del 14.8.2020 MIUR](#)) con la quale si invitano gli Uffici Scolastici regionali a valutare pienamente ed in toto i servizi prestati nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano (e si noti che tale nota viene richiamata – invano a quanto pare - nel bando di concorso prot. 1863 di cui trattasi).

32. Tale nota prende spunto espressamente da due pareri del Consiglio di Stato emessi all'esito di altrettanti ricorsi straordinari amministrativi al Presidente della Repubblica a cui hanno fatto seguito, per l'appunto, due distinti Decreti del Presidente della Repubblica.

33. Nella specie:

A) parere n. 3233 del 10.7.2010 reso dal Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 26.5.2010 nell'affare n. 03758/2009 ([all. 17 - parere consiglio di stato crupi](#)) a cui è seguito decreto del Presidente della Repubblica del 11.10.2010 di annullamento del provvedimento adottato sulla base di tale O.M. nel giudizio tra Crupi Betrice e il suddetto Ministero in fattispecie



identica alla presente solamente relativa alla tornata di concorsi per l'anno 2008/2009, parere in cui testualmente si legge:

La signora Beatrice Crupi, in servizio dal 2005 presso le scuole statali della provincia di Trento quale assistente amministrativo scolastico, ha impugnato l'ordinanza ministeriale in oggetto indicata nella parte in cui, con riferimento all'articolo 2 ("requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente"), punto 2.2, lettera c), ai fini della valutazione del servizio prestato, prevede l'esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche, fra l'altro, della provincia autonoma di Trento con rapporto di impiego con lo Stato.

Deduce l'eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta ingiustizia e irrazionalità oltreché la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, sostenendo che il servizio reso presso le istituzioni scolastiche della provincia di Trento è analogo a quello prestato nel restante territorio italiano, a prescindere dal sistema di reclutamento.

Il ministero ritiene fondato il ricorso ⁽³⁾ ...

Ciò premesso, i motivi di ricorso sono fondati.

In effetti la signora Crupi risulta aver prestato più periodi di servizio a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche provinciali di Trento nella qualifica di coadiutore amministrativo fra il 2005 e il 2009.

I titoli di accesso alla figura professionale di coadiutore amministrativo scolastico nonché la declaratoria della medesima sono definite dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della provincia autonoma di Trento, sottoscritto il 17 ottobre 2003, come successivamente modificato ed integrato dagli accordi in data 10 novembre 2004, 7 agosto 2007, 1 settembre 2008 e 29 luglio 2009.

Per le assunzioni a tempo determinato nel profilo di cui trattasi la provincia autonoma di Trento attinge anche dalle graduatorie comprensoriali approvate con deliberazione della giunta provinciale 5 novembre 2004 n. 2517, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con deliberazione della giunta provinciale 26 luglio 2002 n. 1743, poi modificata con deliberazione 17 ottobre 2003 n. 2678, e nelle quali la signora Crupi risulta collocata nella posizione 142[^]- comprensori C 4 e C9.

Ciò stante, è indubbio che il sistema di reclutamento e inquadramento del personale in questione è disciplinato, in considerazione dell'ordinamento speciale di rango costituzionale attribuito alla provincia di Trento e quindi dell'esclusività della competenza in materia, anche da disposizioni normative di quella provincia, mentre quello del personale del restante territorio nazionale è soggetto precipuamente a disposizioni poste con normative statali, primarie e secondarie.

³⁾ *si noti che lo stesso Ministero aveva espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso presentato dalla allora ricorrente !!!!*



Emerge peraltro evidente che, nel caso di specie, le mansioni svolte negli istituti trentini sono omogenee a quelle prestate nel territorio italiano e per di più con rapporto d'impiego con lo Stato, e invero nessuna disposizione di legge prevede esplicitamente né che detto personale sia inquadrato in ruoli "speciali", né lo esclude dal partecipare a selezioni pubbliche indette per altre province.

L'ordinanza ministeriale impugnata costituisce senza dubbio espressione di autonoma potestà autoorganizzatoria nel comparto interessato, che però non deve confliggere, anche nella sostanza, con principi e previsioni contenuti nelle leggi di settore.

Orbene, l'esclusione, disposta con l'ordinanza in questione ai fini dell'ammissione alla selezione, del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche trentine con rapporto d'impiego con lo Stato, assume le caratteristiche di clausola di per sé speciale e derogatoria, che, per tale natura, abbisognava almeno di un minimo di motivazione tale da poter individuare l'iter logico-giuridico seguito per prevedere detta esclusione, e consentirne quindi il sindacato di legittimità.

Ciò non si evince dall'ordinanza stessa, palesandosi così quella previsione in effetti immotivata e irrazionale, e quindi in concreto discriminatoria.

Ne consegue la fondatezza del ricorso sul punto, con l'assorbimento dell'istanza cautelare ed il conseguente annullamento dell'ordinanza in questione per la parte di interesse della ricorrente.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto e, per l'effetto, debba essere annullato il provvedimento impugnato per la parte di interesse della ricorrente.

34. Da tale decisione emergono come chiari tre concetti base utilizzabili per la decisione della presente controversia:

35. Piena utilizzabilità del servizio prestato nella scuola statale gestita dalla Provincia Autonoma di Trento;

36. I titoli di accesso alla figura professionale di coadiutore amministrativo scolastico nonché la declaratoria della medesima sono definite dal vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria;

37. le mansioni svolte negli istituti trentini sono omogenee a quelle prestate nel territorio italiano e per di più con rapporto d'impiego con lo Stato, e nessuna disposizione di legge prevede esplicitamente né che detto personale sia inquadrato in ruoli "speciali", né lo esclude dal partecipare a selezioni pubbliche indette per altre province

B) parere del Consiglio di Stato n. 1184/2020 (all. 18 - vaccarello parere



positivo consiglio di stato) a cui è seguito decreto di annullamento del Presidente della Repubblica (all. 19 - vaccarello decreto presidente repubblica) che, conformemente al C) parere Consiglio di Stato n. 01996/2018 (all. 20 - parere consiglio di stato nunziata) a cui è seguito decreto di annullamento del Presidente della Repubblica Decreto Presidente Repubblica 23.10.2018 (all. 21 - dpr Nunziata), del provvedimento adottato sulla base di tale O.M. nel giudizio tra Nunziata ed altri e il suddetto Ministero (all. 22 - ricorso straordinario a Presidente repubblica Nunziata),

38. Entrambi i pareri hanno stabilito che il decisum del precedente parere del 2010, annullando in parte qua il provvedimento, aveva già affermato con chiarezza, che l'espressione del riesercizio della potestà pubblica, già illegittimamente esercitata, si pone in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del veduto giudicato amministrativo del 2010

39. Con ciò affermando il Consiglio di Stato che le precedenti decisioni dello stesso (adottate con D.P.R. all'esito di ricorso straordinario per impugnazione di atti amministrativi) sono totalmente vincolanti per la P.A. (e quindi non poteva essere tenuto conto dell'O.M. 21/2009 nel procedimento all'esito del quale si è giunti all'esclusione del ricorrente) in ragione dell'art. 14, comma 1 del D. P. R. 24 novembre 1971, n. 1199 siccome modificata dall'art. 69, comma 2, lett. b), della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha abrogato il comma 1, seconda parte, che prevedeva: *“Qualora il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere conforme al parere predetto”*.

40. Attualmente, l'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 1199 del 1971, non consente la "disapplicazione" neanche da parte del Consiglio dei Ministri, con la conseguenza che il parere, di merito o cautelare, è, oggi, assolutamente vincolante per l'atto finale di questa particolare procedura che, oramai, ha natura ampiamente giurisdizionale.

41. La norma dispone, nella sua nuova versione, che la decisione sul ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, “conforme al parere del Consiglio di Stato” e da questa



formulazione emerge la trasformazione del peso del parere nella fattispecie in esame; nella attuale formulazione vi è quindi un parere obbligatorio e vincolante per il Ministero competente, che non potrà più sollecitare l'intervento del Consiglio dei Ministri; in questa logica, il decreto presidenziale che chiude il procedimento, non potrà certamente più essere ricondotto nell'alveo degli atti sostanzialmente governativi e, in quanto l'equivalenza sostanziale delle decisioni giurisdizionali e delle decisioni dei ricorsi straordinari, impone di avvalersi di un identico rimedio per la loro esecuzione; si è così costantemente ribadito il fondamentale principio di giustizia espresso dall'art. 2909 c.c.: la decisione medesima è cogente, acquista autorità di cosa giudicata e fa stato ad ogni effetto (tra le parti) ma con l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato medesimo.

D) sentenze n. 47/2021 Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento (dott. Flaim) (all. 23 - Sentenza n. 47-2021 pubbl. il 22-06-2021 - RG 476-2020 - Tribunale Ordinario di Trento), n. 348/2021 Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona (dott.ssa Angeletti) (all. 24 - Sentenza n. 348-2021 pubbl. il 27-05-2021 - RG 795-2020 - Tribunale Ordinario di Verona) e 2298/2021 Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi (dott.ssa Forastiere) (all. 25 - Sentenza n. 2298-2021 pubbl. il 17-12-2021 - RG 1327-2020 - Tribunale Ordinario di Brindisi)

con le quali, seppur per tornate concorsuali anni precedenti, hanno ribadito la parificazione a tutti gli effetti del servizio prestato nella scuola statale gestita dalla Provincia Autonoma di Trento con quello prestato nella scuola statale gestita dal MIUR.

INQUADRAMENTO E MANSIONI

42. Come già stabilito dalle decisioni sopra cennate, vi è, infatti, totale equiparazione tra l'inquadramento e mansioni dell'Assistente Amministrativo (CCL Scuola Nazionale) e il Coadiutore Amministrativo Scolastico (CCL Scuola della P.A.T.):

CCL SCUOLA NAZIONALE (all. 26 - CCNL-Scuola-2018 NAZIONALE)

ART. 46 – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

1. I profili professionali del personale ATA sono individuati dall'allegata tabella



A. Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti culturali, che sono individuati dall'allegata tabella B.

2. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, è articolato in cinque aree comprendenti ciascuno uno o più profili professionali; la corrispondenza tra aree e profili è individuata nella successiva tabella C.

TABELLA A (RELATIVAMENTE ALL'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AREA B) (all. 27 - Tabella A - Profili di area del personale ATA contratto collettivo NAZIONALE)

Area B

Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta

amministrativo

- nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.

TABELLA B (RELATIVAMENTE ALL'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AREA B) (all. 28 - Tabella B - Requisiti Culturali per L'Accesso ai Profili Professionali del Personale ATA - Contratto Scuola NAZIONALE)

Assistente amministrativo:

- diploma di maturità.

CCL SCUOLA PROVINCIA DI TRENTO (all. 15 - contratto collettivo ATA scuola provincia autonoma di trento)

ALLEGATO A) ALL' ORDINAMENTO PROFESSIONALE DI DATA 10.11.2004 (COME SOSTITUITO DALL'ALLEGATO A/2018 AI SENSI DELL'ART. 28 DELL'ACCORDO 4.10.2018 e modificato dall'art. 2 dell'accordo di modifica dd. 29.12.2021)

DECLARATORIE E REQUISITI D'ACCESSO ALLE CATEGORIE DELLE FIGURE PROFESSIONALI A.T.A.

Categoria B

Declaratoria categoria:

La categoria B identifica insiemi di figure professionali che presuppongono il possesso di conoscenze e abilità tecniche implicanti il ricorso ad una preparazione che garantisca la capacità di una basilare comprensione delle specifiche situazioni di intervento. Tale preparazione presuppone il conseguimento di un diploma di qualifica triennale riferito alla figura professionale e la maturazione di



esperienza professionale almeno biennale.

Le attività riconducibili alla categoria B sono caratterizzate da:

contenuti di tipo operativo, con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;

gestione ed utilizzazione di sistemi elettronici semplici – ivi inclusi i centralini;

discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;

relazioni organizzative interne di tipo semplice, anche tra più soggetti interagenti,

relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.

Figure professionali: Coadiutore amministrativo scolastico

Requisiti culturali per l'accesso di coadiutore amministrativo scolastico:

diploma di qualifica triennale in ambiti da specificare all'atto di indizione del bando di concorso con riferimento alla figura professionale accompagnato da esperienza professionale almeno biennale in campo amministrativo-contabile. In caso di mancato possesso del diploma richiesto è ritenuto valido un diploma di livello/i superiore/i coerente/i con la natura professionale della figura.

GIURISDIZIONE E COMPETENZA

43. Dette sentenze ultime 3 sentenze (oltre alla sentenza n. 228/2019 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona dott.ssa Angeletti ([all. 29 - SENTENZA EX ART. 429, I comma CPC NUMERO 228-2019 \(Rigetto\)](#))), inoltre, sono importanti per avere affermato anche che la presente controversia appartiene alla Giurisdizione Ordinaria come da costante giurisprudenza in merito (tra le tante SS.UU. 3032/2011 e Ad. Plenaria CDS 11/2011) ed un tanto anche in ragione del fatto che in questa controversia non si chiede la pronuncia di annullamento di atti e provvedimenti amministrativi aventi contenuto generale bensì si chiede il corretto inserimento del ricorrente in graduatoria come suo diritto derivante dall'applicazione delle norme generali e previa disapplicazione di provvedimenti amministrativi contra lege.

44. Che l'adire il Giudice del Lavoro con siffatta prospettazione della domanda è giusta scelta di giurisdizione è confermato da ordinanza 16.12.2016 dalle SS.UU. della Corte di Cassazione la quale ha il suo presupposto dalla contrapposizione di posizioni in merito alla giurisdizione in materia di inserimento nella GAE da parte di alcuni docenti (quello era il tema originario in quella controversia), contrapposizione che ha indotto le Sezioni Unite della Cassazione ad adottare l'ordinanza n. 25972/16 che, se in quel caso riconosce la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia da cui ha tratto origine il giudizio avanti la Suprema Corte, al



suo interno, tuttavia, spiega anche quando e come la giurisdizione sia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro affermando che ai fini della determinazione della giurisdizione occorra esaminare il “petitum sostanziale” del ricorso e della domanda in giudizio.

45. Nel caso di specie avanti al TAR del Lazio era stato chiesto l’annullamento di quei provvedimenti amministrativi, aventi contenuto generale (il DM 325/15 e il DM 495/16) che, avevano impedito ai ricorrenti di essere inseriti in GAE; avanti al Giudice Ordinario, invece, alcuni altri ricorrenti avevano direttamente chiesto di essere immessi in GAE, come diritto derivante dall’applicazione della legge; quindi, se questa, con gli atti amministrativi adottati era stata erroneamente interpretata, detti atti avrebbero dovuto essere disapplicati e quindi, riconosciuto il diritto all’inserimento in GAE.

46. I due percorsi, ancorché simili nel risultato, sono stati ben approfonditi e chiariti dai giudici delle Sezioni Unite che citando anche propri precedenti hanno ritenuto che nel caso in esame sussistesse:

- la giurisdizione amministrativa quando i ricorrenti avevano proposto, quale domanda principale, l’annullamento del DM 325/15 e quindi avevano chiesto l’inserimento in GAE ma solo quale conseguenza dell’effetto dell’annullamento dell’atto regolamentare a carattere generale.
- **la giurisdizione è dell’AGO qualora si chieda (come nel nostro caso) la disapplicazione di atti amministrativi adottati contra i ricorrenti e non il loro annullamento.**

47. Conclusivamente sul punto la Suprema Corte afferma:

4.3. – Ne consegue che, ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per se’ preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’acertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta



all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

48. E questo secondo è il nostro caso e quindi la Giurisdizione è chiaramente dell'A.G.O. e la competenza è chiaramente quella del Giudice del Lavoro del Tribunale di Belluno.

DISAPPLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

49. Al fine di accogliere la domanda del ricorrente saranno quindi da ritenere illegittimi e per l'effetto disapplicati:

[all. 11 - ordinanza ministeriale n. 21 del 2009](#)

[all. 12 - nota MIUR prot. n. 8151 del 13 marzo 2015](#)

[all. 13 - provvedimento miur 8991 6.3.2019 indizione concorsi per titoli](#)

[all. 14 - direttiva n. AOODGPER 19469 Direttore Generale Miur 23.12.2009](#)

(sempre se tali provvedimenti amministrativi vengano considerati ancora vigenti stante il fatto che – come da pareri C.D.S. del 2018 e del 2020 sopra citati – essi non siano più sussistenti nell'ordinamento stante la loro dichiarata illegittimità con valore di giudicato)

[all. 3 - BANDO CONCORSO ASS. AMMINIS. 1683 DEL 22 04 2022](#)

per non avere recepito (malgrado la [all. 16 - circolare 24681 del 14.8.2020 MIUR](#)) quanto stabilito dai pareri C.D.S. del 2010, 2018 e 2020 sopra citati e quindi avere posto in essere una “discriminazione” ingiustificata tra servizio prestato nelle Scuole Statali gestite Miur e le Scuole Statali gestite dalla Provincia di Trento;

[all. 6 - provvedimento 3662 2022 esclusione da graduatoria](#)

per gli stessi motivi di cui al punto precedente

[all. 7 - provvedimento 9980 2022 revoca contratto](#)

in quanto provvedimento illegittimo per essere lo stesso stato emesso sull'erroneo presupposto che il ricorrente dovesse essere escluso dalla graduatoria per i motivi di cui sopra

[all. 8 - decreto rettifica punteggio Parisi luca](#)

in quanto con tale provvedimento il ricorrente è stato pure escluso dalla c.d. III[^] fascia valida per le supplenze quale Assistente Amministrativo e allo stesso –



sempre sulla base di presupposti illegittimi – sono stati decurtati i punteggi derivanti dall'anzianità di servizio presso la Provincia di Trento anche per le altre classi.

FUMUS BONI IURIS

In ragione di quanto sopra si rileva il **fumus boni iuris** derivante dalla bontà e pronta decidibilità della domanda del ricorrente la quale trova perfetto riscontro nelle norme di legge e di CCL sopra indicate come già interpretate nelle decisioni del C.D.S. e dei Giudici del Lavoro citate in narrativa

PERICULUM IN MORA

Quanto poi al **periculum in mora** anche può facilmente rinvenirsi nel caso di specie in cui appare evidente che il ricorrente – oggi disoccupato – non può vivere una “esistenza libera e dignitosa” ex art. 36 Cost. e tale suo diritto è minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. Egli ha perso la retribuzione con cui egli faceva fronte al sostentamento della famiglia e – per effetto anche del provvedimento di rettifica del suo punteggio in III^a fascia – nemmeno può ambire a svolgere supplenze brevi nell'ambito ATA Scolastico Appare quindi evidente che un giudizio ordinario (per quanto veloce possa essere) ben si protrarrà oltre i tempi dignitosi e rispettosi del diritto del ricorrente a rientrare al lavoro presso l'istituzione scolastica e il periculum in mora proprio è poi fondato sul fatto che con il presente giudizio si intende anche far accertare – in via cautelare – che non sussistono i presupposti per il licenziamento (tale deve essere considerato il provvedimento di revoca del contratto di lavoro già sottoscritto) già irrogato da controparte. Sulla base di quanto sopra emerge anche come chiara la necessità che il richiesto provvedimento cautelare venga emesso

INAUDITA ALTERA PARTE

ai sensi del comma secondo dell'art. 669 sexies c.p.c. stante anche il fatto che è principio giurisprudenziale noto quello per cui si può inibire in via d'urgenza e "*inaudita altera parte*" l'efficacia di un provvedimento di “licenziamento di fatto” quando risulta già dalla documentazione prodotta dal lavoratore l'infondatezza dei presupposti sulla base dei quali si è giunti a tale determinazione espulsiva.

CONCLUSIONI



Quanto sopra premesso LUCA PARISI come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

che il Giudice del Lavoro del Tribunale adito, per i motivi di cui sopra qui integralmente ripresi e riportati inaudita altera parte ovvero previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti, Voglia;

- disapplicare i provvedimenti amministrativi citati in narrativa che si riterranno illegittimi per quanto sopra;
- accertarsi e dichiararsi che il servizio prestato dal ricorrente quale dipendente di scuole statali gestite, per delega dello Stato, dalla Provincia Autonoma di Trento è da considerarsi servizio equivalente a quello prestato nelle altre scuole statali;
- accertarsi, dichiararsi e, per l'effetto, riconoscere che il detto servizio prestato in qualità di Coadiutore Amministrativo Scolastico dal ricorrente presso le scuole della Provincia Autonoma di Trenti è servizio equivalente e valido ai fini dell'ammissione del ricorrente nelle graduatorie risultanti all'esito del concorso indetto da controparte per Assistente Amministrativo;
- per l'effetto ordinare al Ministero resistente, all'Istituto Catullo e all'Istituto Calvi (ognuno per la propria competenza), in persona dei relativi legali rappresentanti:
- di rettificare le graduatorie relative alla qualifica professionale del ricorrente reinserendo lo stesso nella predetta graduatoria alla posizione 33° posto della stessa con il punteggio di 27,20 di cui 18,00 per precedenti servizi e quindi tenendo come interamente valido il periodo prestato nelle scuole statali gestite dalla Provincia Autonoma di Trento nella qualifica di Coadiutore Amministrativo Scolastico e quindi di collocare il ricorrente nella giusta posizione nelle graduatorie dell'USR – Ambito territoriale di Belluno presso le quali il ricorrente ha presentato domanda;
- di annullare/revocare ovvero non considerare legittimo in quanto disapplicato il provvedimento 9980 del 26.9.2022 dell'Istituto Catullo di revoca del contratto di lavoro 2.9.2022;
- di reintegrare il ricorrente nelle sue mansioni di Assistente Amministrativo presso lo stesso Istituto Catullo.
- di revocare il provvedimento 9183 dell'11.10.2022 dell'Istituto Calvi di modifica



delle graduatorie III^a fascia e di modifica dei punteggi del ricorrente in tali fasce e per l'effetto reinserire il ricorrente nelle predette graduatorie con il punteggio
 Compensi per la difesa e spese, 15% rimborso spese, CNPA ed IVA rufusi.

In via istruttoria: chiedesi di essere ammessi alla prova per sommari informatori e per interrogatorio formale del legale rappresentante delle convenute amministrazioni sui seguenti capitoli di prova preceduti da “vero che”:

- 1) *Il servizio reso dagli ATA nelle scuole della Provincia Autonoma di Trento è servizio del tutto pari al servizio reso dagli ATA nelle analoghe scuole del restante territorio nazionale;*
- 2) *le scuole gestite dalla Provincia Autonoma di Trento sono scuole statati a tutti gli effetti per la cui gestione vi è delega di esercizio dallo Stato alla Provincia di Trento in base al norme costituzionali e di legge quali il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 e lo Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige (DPR 31 agosto 1972, n. 670)*
- 3) *il ricorrente svolgeva attività lavorativa presso scuole a tutti gli effetti statali seppur gestite – per delega dello Stato – dalla Provincia Autonoma di Trento.*
- 4) *Unica differenza tra la scuola nazionale e quella della Provincia Autonoma di Trento è il sistema di reclutamento (due diverse graduatorie).*
- 5) *Il servizio prestato dagli ATA presso le scuole gestite dalla Provincia Autonoma di Trento servizio è assolutamente identico in ogni scuola a parità di mansione;*
- 6) *nel CCNL Scuola Nazionale viene indicata come mansione quella di Assistente Amministrativo mentre nel CCNL Scuola Trentino viene indicata come quella di Coadiutore Amministrativo Scolastico e che le due mansioni sono equivalenti*
- 7) *alcuna disposizione di legge prevede che il personale della scuola trentina sia inquadrato in ruoli “speciali”, né sussiste alcuna norma di legge che legittima la sua esclusione dalla partecipazione a selezioni pubbliche indette per altre province o altri enti nazionali;*
- 8) *le mansioni e l'inquadramento dell'ATA Coadiutore amministrativo scolastico nella Provincia di Trento sono individuate e regolamentate dall'ALLEGATO*



A) ALL' ORDINAMENTO PROFESSIONALE DI DATA 10.11.2004 (COME SOSTITUITO DALL'ALLEGATO A/2018 AI SENSI DELL'ART. 28 DELL'ACCORDO 4.10.2018 e modificato dall'art. 2 dell'accordo di modifica dd. 29.12.2021) (da rammostrarsi al teste)

Chiedesi fin d'ora di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi.

Si indicano a sommari informatori:

Ennio Montefusco presso sindacato SATOS in Trento, via Pergher 14
dott.ssa Francesca Mussino, Dirigente **del** Servizio per il reclutamento e gestione personale della scuola dell'assessorato all'istruzione della Provincia Autonoma di Trento, presso la sua sede in Trento, via Gilli 3

Bianca Francesconi presso FLC CGIL del Trentino, via Muredei 6

Altri riservati.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) [procura alle liti \(firmato\);](#)
- 2) [MIUR indizione concorso;](#)
- 3) [BANDO CONCORSO ASS. AMMINIS. 1683 DEL 22 04 2022;](#)
- 4) [GRAD.-PERMANENTI-ATA-GRADUATORIA-PROVINCIALE-DEFINITIVA-PRIVACY;](#)
- 5) [contratto di lavoro 2.9.2022;](#)
- 6) [provvedimento 3662 2022 esclusione da graduatoria;](#)
- 7) [provvedimento 9980 2022 revoca contratto;](#)
- 8) [decreto rettifica punteggio Parisi luca;](#)
- 9) [diploma parisi;](#)
- 10) [stato servizio presso PAT;](#)
- 11) [ordinanza ministeriale n. 21 del 2009;](#)
- 12) [nota MIUR prot. n. 8151 del 13 marzo 2015;](#)
- 13) [provvedimento miur 8991 6.3.2019 indizione concorsi per titoli;](#)
- 14) [direttiva n. AOODGPER 19469 Direttore Generale Miur 23.12.2009;](#)
- 15) [contratto collettivo ATA scuola provincia autonoma di trento;](#)
- 16) [circolare 24681 del 14.8.2020 MIUR;](#)
- 17) [parere consiglio di stato crupi;](#)
- 18) [vaccarello parere positivo consiglio di stato;](#)
- 19) [vaccarello decreto presidente repubblica;](#)
- 20) [parere consiglio di stato nunziata;](#)
- 21) [dpr Nunziata;](#)
- 22) [ricorso straordinario a Presidente repubblica Nunziata;](#)
- 23) [Sentenza n. 47-2021 pubbl. il 22-06-2021 - RG 476-2020 - Tribunale Ordinario di Trento;](#)



- 24) [Sentenza n. 348-2021 pubbl. il 27-05-2021 - RG 795-2020 - Tribunale Ordinario di Verona;](#)
- 25) [Sentenza n. 2298-2021 pubbl. il 17-12-2021 - RG 1327-2020 - Tribunale Ordinario di Brindisi;](#)
- 26) [CCNL-Scuola-2018 NAZIONALE;](#)
- 27) [Tabella A - Profili di area del personale ATA contratto collettivo NAZIONALE;](#)
- 28) [Tabella B - Requisiti Culturali per L'Accesso ai Profili Professionali del Personale ATA _ Contratto Scuola NAZIONALE;](#)
- 29) [SENTENZA EX ART. 429, I comma CPC NUMERO 228-2019 \(Rigetto\);](#)
- 30) [Contratto ITC Calvi Belluno 2021.](#)

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente causa ha valore indeterminato e quindi viene versato contributo unificato pari ad Euro 259,00

Trento, 18.10.2022

avvocato Stefano Giampietro

